Conto corrente con la Posta
Anno 77° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA
Roma - Sabato, 20 giugno 1936 - Anno XIV
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1088.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . . Pag. 2001

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 1089.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, che modifica il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento . . . . Pag. 2002

LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. 1090.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1935, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica . . . . Pag. 2002

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1091.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . . Pag. 2002

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1936-XIV, n. 1092.
Estensione al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari od altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra . . . . Pag. 2002

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1093.
Aggiornamento del regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, sull'avanzamento del Regio esercito . . . . . Pag. 2002

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1094.
Conferimento al gr. uff. dott. Clemente Potenza, intendente di finanza, dell'incarico di esercitare le funzioni di direttore generale del Debito pubblico . . . . Pag. 2003

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV, n. 1095.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto Cotoniero Italiano . Pag. 2003

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. 1096.
Dichiarazione formale dei fini di n. 29 Confraternite della provincia di Terni . . . . Pag 2004

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. 1097.
Dichiarazione formale dei fini di n. 33 Confraternite della provincia di Bari . . . . Pag. 2004

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1936-XIV.
Nomina dell'on. Alessandro Alessandrini a membro della Corporazione dei prodotti tessili . . . . Pag. 2004

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1936-XIV.
Nomina del gr. uff. Francesco Armando Liverani a membro della Corporazione dello spettacolo . . . . Pag. 2004

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1936-XIV.
Tasso d'interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità, contributi, concorsi e sovvenzioni statali . . . . Pag. 2005

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1936-XIV.
Norme per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, istituita con l'allegato B al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, modificato con i Regi decreti-legge 17 febbraio 1936, n. 323, e 26 marzo 1936, n. 499 . . . . Pag. 2005

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1936-XIV.
Proroga della straordinaria gestione dell'Arciconfraternita di S. Caterina da Siena in Roma . . . . Pag. 2006

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1936-XIV.
Tabella della proporzionale per le promozioni degli impiegati in servizio presso l'Amministrazione degli Archivi di Stato provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica . . . . Pag. 2006

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di « Campagnotti » in provincia di Mantova . . . . Pag. 2006
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Grande e Pontino » in provincia di Pavia . . . . Pag. 2006

CONCORSI

Regia prefettura di Pola: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag 2006
Ministero delle comunicazioni: Graduatorie di merito relative al corso d'istruzione tenuto per gli allievi fuochisti delle Ferrovie dello Stato risultati vincitori del concorso di cui al decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, n. 1793 . . . . Pag. 2007
Ministero delle finanze: Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso al posto di attuario nell'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Pag. 2008
Regia prefettura di Bergamo: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 2008

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1088.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previ-

sione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 16 aprile 1936-XIV, n. 670, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 1089.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, che modifica il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il R. decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. 1090.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1935, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1091.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 5 marzo 1936-XIV, n. 406, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1936-XIV, n. 1092.

Estensione al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari od altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari od altro personale impiegato, addetto od al seguito dell'Esercito in guerra;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1638, che approva l'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, nonchè di riconoscere validi a tutti gli effetti gli atti posti in essere in base alla legge suddetta nella Colonia Eritrea, nella Somalia italiana e nei territori d'occupazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, si osserveranno anche nel caso di operazioni coloniali, ovvero nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, quando manchino le persone abilitate dalla legge ad esercitare le funzioni notarili. Tale mancanza sarà fatta constatare dal funzionario che riceve l'atto con apposita dichiarazione inserita nell'atto medesimo.

Gli atti di procura, di consenso e di autorizzazione dei militari appartenenti alla Regia aeronautica saranno ricevuti dagli ufficiali di commissariato aeronautico e legalizzati dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 2. — Sono dichiarati pienamente validi a tutti gli effetti gli atti di procura, di consenso e di autorizzazione posti in essere in base alla legge 9 aprile 1855, n. 730, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII da militari, impiegati civili e da qualunque altra persona, durante il servizio al seguito di forze armate nella Colonia Eritrea, nella Somalia italiana e nei territori di occupazione.

Art. 3. — Qualsiasi atto redatto nel modo anzidetto è esente dalla tassa di bollo, dalla tassa di legalizzazione delle firme e non è soggetto a registrazione entro termine prefisso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1093.

Aggiornamento del regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, sull'avanzamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sull'avanzamento del R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, che apporta modificazioni al predetto testo unico;
Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, relativa alla capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli articoli 21 e 22 del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 21. — Non possono conseguire avanzamento:

« 1° coloro che prima dell'arruolamento o durante il tempo trascorso in congedo abbiano subito condanna penale per reati incompatibili col prestigio del grado, o per aver preso parte a pubbliche manifestazioni di opinioni, propaganda o mene sovversive o ad associazioni e manifestazioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato e alle libertà guarentite dallo Statuto;

« 2° coloro che durante il tempo trascorso alle armi siano incorsi negli stessi fatti o in diserzioni, ancorchè gli uni e l'altra non puniti dalle leggi penali, o si siano resi colpevoli di mancanze contro l'onore.

« Le promozioni conferite in contravvenzione alle disposizioni precedenti possono essere annullate in ogni tempo dal Ministro per la guerra. Qualora si tratti di sottufficiali, il provvedimento è adottato con decreto da registrarsi alla Corte dei conti ».

« Art. 21-*bis*. — Il Ministro per la guerra ha facoltà di reintegrare nel grado:

« 1° i militari che l'abbiano perduto in seguito a condanna per reati comuni o per reati previsti dal Codice penale per l'esercito, quando abbiano ottenuto la riabilitazione e sia intervenuto il parere del Tribunale supremo militare ai termini dell'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116;

« 2° i militari che siano incorsi nella perdita del grado per essere state annullate le promozioni ai termini del secondo comma del n. 2 del precedente articolo, purchè siano decorsi due anni, se il militare è in servizio, o tre, se è in congedo, da quando fu commesso il fatto che escludeva l'avanzamento.

« L'esercizio della facoltà concessa al Ministro è in tutti i su menzionati casi sottoposto alla condizione che, con la condotta o con il servizio prestato posteriormente al fatto commesso, il militare abbia dato costante ed effettiva prova di sicuro ravvedimento.

« La reintegrazione nel grado non importa la riammissione in servizio e produce effetto dalla sua data.

« La reintegrazione nel grado pei sottufficiali è disposta con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti ».

« Art. 22. — I sottufficiali, i graduati di truppa e gli appuntati comunque privati del grado e i soldati che furono incorporati nelle compagnie di correzione o detenuti, in espiazione di pena, nelle case penali, sempre che non siano esclusi dall'avanzamento ai sensi dell'art. 21, possono essere promossi soltanto dopo trascorsi mesi sei dal giorno in cui furono privati del grado stesso o cessarono di far parte delle compagnie di correzione o vennero liberati dalle case penali.

« I sottufficiali e graduati, però, che hanno perduto il grado per effetto di condanna penale, non possono conseguire avanzamento se non abbiano ottenuta la riabilitazione ai termini del n. 1) dell'articolo precedente ».

Art. 2. — Il presente decreto è applicabile anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 374, foglio 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1094.
Conferimento al gr. uff. dott. Clemente Potenza, intendente di finanza, dell'incarico di esercitare le funzioni di direttore generale del Debito pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 52 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536;
Veduti gli articoli 1 e 2 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Ritenuta la necessità di assicurare la rappresentanza e la gestione dell'Amministrazione del debito pubblico, priva del titolare, a seguito della morte del gr. uff. Emidio Ciarrocca, avvenuta il 6 maggio 1936-XIV;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al gr. uff. dott. Clemente Potenza, intendente di finanza di 2ª classe, con funzioni di capo di Divisione, è conferito l'incarico di esercitare le funzioni di direttore generale del Debito pubblico, con tutte le facoltà inerenti a tale carica.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 374, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV, n. 1095.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto Cotoniero Italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi e i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;
Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, concernente l'approvazione dello statuto del suddetto Istituto;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, recante modificazioni al citato R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Allo statuto dell'Istituto Cotoniero Italiano, approvato con R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) L'art. 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Fanno parte dell'Istituto tutte le aziende che, avendo nel Regno impianti destinati a produrre filati di cotone o di cascami di cotone, anche se misti con altre fibre tessili, abbiano, nel corso dell'ultimo quinquennio, anche per limitati periodi, prodotto prevalentemente tali filati ».

2) L'art. 3, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Agevolare, coordinare e, occorrendo, assumere l'approvvigionamento delle materie prime ».

3) Tra gli articoli 10 e 11 è inserito il seguente art. 10-*bis*:

« Il Consiglio direttivo ha altresì facoltà di disporre la riduzione della produzione quando ciò sia richiesto da necessità connesse all'approvvigionamento delle materie prime o a cause di interesse nazionale.

« In questi casi la deliberazione di riduzione della produzione può essere presa anche senza che ricorrano le condizioni previste nel 1° comma dell'articolo precedente ed anche oltre i limiti previsti nel 2° comma dello stesso articolo.

« Qualora, peraltro, tali limiti vengano sorpassati, la deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero delle corporazioni ».

4) Tra il 3° e il 4° comma dell'art. 11 è inserito il seguente comma:

« Contributi speciali a carico delle aziende partecipanti potranno essere stabiliti dal Consiglio direttivo con deliberazione soggetta al-

l'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. **1096**.

Dichiarazione formale dei fini di n. 29 Confraternite della provincia di Terni.

N. 1096. R. decreto 20 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Terni:

1. Alviano - Confraternita del SS.mo Rosario.
2. Alviano - Confraternita del SS.mo Sacramento.
3. Amelia - Confraternita del SS.mo Sacramento.
4. Amelia - Confraernita di S. Giovanni Decollato della Misericordia.
5. Amelia - Confraternita di S. Giovanni e Paolo Apostoli.
6. Amelia - Confraternita della Morte ed Orazione.
7. Amelia - Confraternita di S. Girolamo in Posterola.
8. Arrone - Confraternita di S. Antonio Abate.
9. Baschi - Confraternita del Rosario.
10. Buonacquisto - Confraternita del SS.mo Sacramento.
11. Ficulle - Confraternita del SS.mo Sacramento.
12. Fabro - Compagnie riunite del SS.mo Sacramento e Rosario.
13. Fabro - Confraternita del SS.mo Sacramento in Carnaiola.
14. Montecastrilli - Confraternite riunite del Sacramento, del Rosario e di S. Giovanni Battista.
15. Montecastrilli - Confraternita del SS.mo Rosario.
16. Montecastrilli - Confraternita di S. Giovanni Battista.
17. Monteleone di Orvieto - Confraternita della Morte e SS.mo Crocifisso.
18. Monteleone di Orvieto - Confraternita del SS.mo Sacramento e SS.ma Annunziata.
19. Narni - Confraternite riunite del Sacramento, Rosario e Suffragio in Borgheria.
20. Orvieto - Confraternita di S. Giovanni Battista dei Disciplinanti.
21. Orvieto - Confraternita del SS.mo Sacramento, Rosario e S. Antonio di Padova in Corbara.
22. Penna in Teverina - Confraternita della Morte.
23. Penna in Teverina - Confraternita del SS.mo Sacramento.
24. Penna in Teverina - Confraternita del SS.mo Rosario.
25. S. Venanzio - Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e Rosario in Civitella dei Conti.
26. S. Venanzio - Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario in Rotecastello.
27. S. Venanzio - Confraternita di San Giuseppe in Collelungo.
28. S. Venanzio - Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e Rosario in Collelungo.
29. S. Venanzio - Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. **1097**.

Dichiarazione formale dei fini di n. 33 Confraternite della provincia di Bari.

N. 1097. R. decreto 20 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Bari:

1. Bari - Confraternita denominata Sacro Oratorio della Gran Madre di Dio.
2. Bitonto - Confraternita denominata Arcicongrega del SS.mo Rosario.
3. Bitonto - Confraternita denominata Pia Associazione Santa Lucia.
4. Casamassima - Confraternita denominata Congrega della SS.ma Vergine Maria Immacolata.
5. Conversano - Confraternita della SS.ma Concezione.
6. Conversano - Confraternita del Purgatorio.
7. Mola di Bari - Confraternita del Monte del Purgatorio.
8. Molfetta - Confraternita di San Carlo.
9. Molfetta - Confraternita di Santo Stefano.
10. Molfetta - Confraternita di Maria SS.ma di Loreto.
11. Molfetta - Confraternita della Purificazione.
12. Molfetta - Confraternita di S. Antonio.
13. Molfetta - Confraternita della Concezione.
14. Molfetta - Confraternita del Celeste Rosario.
15. Palo del Colle - Confraternita di San Rocco.
16. Putignano Confraternita « Santa Maria Mater Domini ».
17. Putignano - Confraternita della Visitazione di Maria Vergine.
18. Putignano - Confraternita dell'Addolorata.
19. Putignano - Confraternita del Purgatorio sotto il titolo della Morte e del SS.mo Rosario.
20. Putignano - Arciconfraternita di Maria SS.ma del Carmine.
21. Sammichele di Bari - Confraternita di San Michele Arcangelo.
22. Sannicandro di Bari - Confraternita della SS.ma Croce.
23. Santeramo in Colle - Confraternita della SS.ma Annunziata.
24. Spinazzola - Confraternita di Maria SS.ma di Monserrato.
25. Spinazzola - Confraternita di Maria SS.ma Addolorata.
26. Spinazzola - Confraternita di Maria SS.ma del Carmine.
27. Terlizzi - Confraternita della Presentazione di Maria Vergine e S. Ignazio.
28. Terlizzi - Confraternita del SS.mo Rosario.
29. Terlizzi - Confraternita di Maria SS.ma della Misericordia.
30. Trani - Confraternita di San Giuseppe.
31. Turi - Arciconfraternita del Purgatorio.
32. Turi - Confraternita di S. Oronzo.
33. Turi - Confraternita dell'Addolorata.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1936-XIV.

Nomina dell'on. Alessandro Alessandrini a membro della Corporazione dei prodotti tessili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934, che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936, con il quale l'on. Alessandro Alessandrini, membro della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza delle mutue di assicurazione, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione dell'Ente nazionale fascista della cooperazione per la nomina dell'on. Alessandro Alessandrini a membro della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante degli essiccatoi cooperativi, in sostituzione del rag. Arnaldo Galliani, dimissionario;

Decreta:

L'on. Alessandro Alessandrini, membro della Corporazione della previdenza e del credito, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante degli essiccatoi cooperativi in sostituzione del rag. Arnaldo Galliani.

Roma, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2582)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1936-XIV.

Nomina del gr. uff. Francesco Armando Liverani a membro della Corporazione dello spettacolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934 che costituisce la Corporazione dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936, con il quale il gr. uff. avv. Francesco Armando Liverani, membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei cavi e cordoni isolanti, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del gr. uff. avv. Francesco Armando Liverani a membro della Corporazione dello spettacolo, quale rappresentante degli editori in sostituzione del prof. Giovanni Dettori, deceduto.

Decreta:

Il gr. uff. avv. Francesco Armando Liverani, membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dello spettacolo, quale rappresentante degli editori, in sostituzione del prof. Giovanni Dettori.

Roma, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2583)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1936-XIV.
Tasso d'interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità, contributi, concorsi e sovvenzioni statali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823;

Riconosciuta la necessità di modificare, entro il limite previsto dallo stesso decreto-legge, il tasso massimo di interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità, contributi, concorsi e sovvenzioni ivi previsti, in relazione alle condizioni del mercato nazionale degli investimenti;

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse stabilito dal R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378 è fissato al 5,50 per cento con effetto dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 47. — GUALTIERI.

(2581)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1936-XIV.
Norme per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, istituita con l'allegato B al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, modificato con i Regi decreti-legge 17 febbraio 1936, n. 323, e 26 marzo 1936, n. 499.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, 3° comma, del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 323, con il quale fu dato un temporaneo diverso assetto alla imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, istituita con l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54;

Visto l'art. 1 del successivo decreto-legge 26 marzo 1936, n. 499, che dettò nuove disposizioni per l'applicazione della imposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1. — L'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali sarà ripartita per il periodo 29 gennaio 1936-28 gennaio 1937, fra le ditte produttrici di fibre tessili artificiali per la cifra indicata accanto a ciascuna di esse, come qui appresso, tenuto presente il criterio indicato al 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 323:

Snia Viscosa	L.	18.000.000
Gruppo generale Viscosa	»	7.400.000
Chatillon	»	5.800.000
Gerli	»	3.400.000
Orsi Mangelli	»	1.800.000
Manifattura di Casale	»	1.200.000
Rhodiaceta	»	1.200.000
Bemberg	»	800.000
Parisio & Bolognesi	»	400.000

La ripartizione è stata effettuata tenuto conto delle proposte dell'on. sen. Senatore Borletti, mandatario delle ditte produttrici, in forza di atti a rogito dei notai Alessandro Guasti ed Annibale Germano in data 8, 9, 11 e 13 maggio 1936 e scrittura privata autenticata in data 11 maggio 1936, depositati presso la Direzione generale delle dogane e I. I.

Art. 2. — Per la determinazione della somma da pagare per il periodo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938, sarà preso per base del calcolo la cifra globale di 40 milioni, la quale sarà aumentata o diminuita in proporzione all'aumento o alla diminuzione del consumo interno verificatosi nel detto periodo nei confronti di quello verificatosi nel 2° semestre 1935 e nei due semestri 1936, ridotto al consumo di un anno (somma dei 3 semestri divisa per 3 e moltiplicata per 2).

Art. 3. — La cifra nella quale risulterà dovuta l'imposta per il periodo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938, sarà ripartita fra le ditte produttrici sopra indicate, nelle stesse proporzioni in cui è stata ripartita la somma di L. 40.000.000 per il periodo 29 gennaio 1936-28 gennaio 1937.

Art. 4. — Tanto il pagamento della somma di L. 40.000.000 dovuta per il periodo 29 gennaio 1936-28 gennaio 1937, ai sensi dell'art. 1, quanto il pagamento della somma, che risulterà dovuta ai sensi dell'art. 2, saranno effettuati dall'on. Senatore Borletti, quale mandatario delle ditte produttrici sopra nominate in forza degli atti a rogito dei notai Alessandro Guasti ed Annibale Germano in data 8, 9, 11 e 13 maggio 1936 e scrittura privata autenticata in data 11 maggio 1936, che sono stati depositati presso la Direzione generale delle dogane ed I. I., com'è detto nell'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 5. — Le scadenze dei pagamenti sono stabilite come segue:

a) la somma di L. 40.000.000 rappresentante l'imposta di fabbricazione dovuta per il periodo 29 gennaio 1936-28 gennaio 1937, deve essere pagata in 4 rate trimestrali eguali di L. 10.000.000 ciascuna, scadenti la prima il 28 aprile 1936, la seconda il 28 luglio 1936, la terza il 28 ottobre 1936, la quarta il 28 gennaio 1937;

b) l'imposta che risulterà applicabile al periodo successivo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938, sarà pagabile anch'essa in 4 rate trimestrali posticipate, scadenti rispettivamente il 28 aprile 1937, il 28 luglio 1937, il 28 ottobre 1937, il 28 gennaio 1938.

Art. 6. — Le rate, di cui al precedente articolo, saranno versate alla Tesoreria provinciale di Milano in unica soluzione ed in caso di ritardo di pagamento si applicherà, per il solo fatto del mancato versamento entro il termine prescritto, un'indennità di mora nella misura del 5 per cento della somma non versata.

Art. 7. — A norma dell'art. 8, dell'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e a garanzia degli obblighi assunti da ciascuna ditta, l'on. sen. Senatore Borletti, deposita a titolo di cauzione per ciascuna delle ditte obbligate le seguenti somme in Buoni del Tesoro e cioè:

in nome e per conto della	Snia Viscosa	L.	380.000
»	Gruppo generale Viscosa	»	250.000
»	Chatillon	»	200.000
»	Gerli	»	50.000
»	Orsi Mangelli	»	16.000
»	Manifattura di Casale	»	16.000
»	Rhodiaceta	»	28.000
»	Bemberg	»	15.000
»	Parisio & Bolognesi	»	2.000

I titoli depositati sono di proprietà delle singole ditte in nome e per conto delle quali è stato effettuato il deposito, e sono vincolati a garanzia e nei limiti degli obblighi a ciascuna di esse facenti carico; quando ciascuna di esse provi di avere pagato alla Finanza la somma dovuta, cioè tutto il suo debito a norma dell'art. 1, potrà ritirare il suo deposito senza che per altri motivi possa essere trattenuto dall'Amministrazione.

Art. 8. — Qualora alla scadenza di ciascuna rata, la quota trimestrale dovuta da ciascuna ditta secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 1 e 3, risultasse in tutto od anche in parte insoddisfatta, l'Amministrazione avrà diritto di avvalersi sulla cauzione prestata dalla ditta in mora, incamerando la cauzione stessa fino a concorrenza delle somme da essa ditta dovute. Ciò senza bisogno di diffida o altro atto giudiziario di qualsiasi specie. L'Amministrazione, però, nello stesso tempo darà comunicazione dell'avvenuto incameramento con lettera raccomandata da inviarsi così alla ditta in mora come alle altre ditte produttrici, con diffida che se la situazione non sarà regolata entro 60 giorni essa Amministrazione applicherà senz'altro in confronto di tutte le ditte interessate il regime di cui al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54.

Art. 9. — Le ditte produttrici si obbligano a tenere appositi registri dai quali risultino:

a) le introduzioni e le estrazioni per la lavorazione o per altri scopi della materia prima (cellulosa o linters);

b) il passaggio in lavorazione della materia prima (cellulosa o linters) per quantità e qualità e le estrazioni dei prodotti grezzi o finiti, distintamente per quantità, qualità e destinazione compresi anche i cascami.

L'Amministrazione delle finanze ha la facoltà di verificare presso l'Ufficio controllo dell'Italrayon tutti i dati relativi alla produzione fatturata sia all'interno che all'estero e potrà altresì, ove ne ravvisi la necessità, eseguire riscontri presso l'Italrayon per quanto concerne le fatturazioni all'interno o all'estero di fibre artificiali in fili o lamette alla Viscosa e presso le singole ditte per quanto con-

cerne i cascami e le fibre artificiali in fiocco, nonchè i filati di rayon all'acetato e al cuprammonio.

Qualora detti controlli e riscontri non appaiano sufficienti, l'Amministrazione potrà anche eseguire saltuarie verifiche nelle fabbriche per accertare la regolarità delle annotazioni fatte nei registri predetti.

In caso di mancata tenuta dei registri o di irregolarità non dipendenti da puri errori materiali, in essi riscontrate e debitamente contestate alla ditta inadempiente, questa ultima sarà tenuta a corrispondere a titolo di penale per il periodo trimestrale in corso al momento dell'accertamento della infrazione, una somma pari a un decimo di quella da essa dovuta per il trimestre stesso a termini dell'art. 1. Tale somma andrà in aumento della cifra globale di 40.000.000 di lire, stabilita per il periodo 29 gennaio 1936-28 gennaio 1937, e della cifra globale che sarà stabilita per il successivo periodo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938, a termini dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, addì 26 aprile 1936 - Anno XIV

(2580) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1936-XIV.

Proroga della straordinaria gestione dell'Arciconfraternita di S. Caterina da Siena in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto Ministeriale 14 marzo 1936, col quale il termine assegnato al commissario per la temporanea gestione dell'Arciconfraternita di S. Caterina da Siena, in Roma, veniva prorogato fino al 31 maggio 1936;

Visto il rapporto del Prefetto di Roma 26 maggio 1936, n. 22569, Div. 3 bis;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una nuova proroga al termine fissatogli;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 936, nonchè gli articoli 77 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con il R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e 22 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 agosto 1936-XIV.

Il Prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1936 - Anno XIV

(2543) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1936-XIV.

Tabella della proporzionale per le promozioni degli impiegati in servizio presso l'Amministrazione degli Archivi di Stato provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 del R. decreto 29 aprile 1926, n. 1929;

Veduto il decreto Interministeriale 1° agosto 1931 registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1931, Registro n. 4 Interno, foglio numero 486;

Veduto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1241, relativo al passaggio nei ruoli ordinari del personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica e da quella Fiumana inscritto negli appositi elenchi separati;

Decreta:

La tabella delle proporzionali da seguire nelle promozioni del personale del cessato regime passato alle dipendenze dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, approvata con decreto Interministeriale 1° agosto 1931, è integrata con le proporzionali per le promozioni al grado di coadiutore capo (grado 9°, Gruppo *C*) che resta fissata nei rapporti appresso indicati:

Gruppo *C*: dal grado 10° al grado 9°, proporzione: 5 : 1.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(2544)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di « Campagnotti » in provincia di Mantova.

Con decreto Ministeriale 9 giugno 1936, n. 2050, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di « Campagnotti », con sede in comune di Canneto sull'Oglio, provincia di Mantova, deliberato dal commissario straordinario del Consorzio stesso il 21 settembre 1935.

(2561)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Grande e Pontino » in provincia di Pavia.

Con R. decreto 23 aprile 1936, n. 1172, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio successivo, registro n. 9, foglio n. 261, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di scolo dei colatori Roggia Grande e Pontino con sede in comune di Cava Manara, provincia di Pavia.

(2562)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI POLA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Vista la graduatoria trasmessa dalla R. Prefettura di Trieste con nota n. 3212 del 2 giugno 1936-XIV, graduatoria riguardante il concorso di cui ad avvisi prefettizi n. 6240 del 31 maggio 1935 e n. 12936 del 14 agosto 1935, per posti di medico condotto vacanti, in Istria, al 30 aprile 1935 e precisamente nei comuni di

a) Pirano (2ª condotta);
b) Erpelle;
c) Rozzo;
d) Sanvincenti;

Visto l'art. 55, comma 1°, del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di che trattasi, giusta la seguente formazione:

Bancher dott. Italo di Antonio	punti	12,25
Marconi dott. Giovanni di Luca	»	11,562
Boncina dott. Eugenio fu Tomaso	»	9,167
Rapotez dott. Giuseppe fu Francesco	»	8.271
Lion dott. Lino fu Luigi	»	6,375
Frascella dott. Pietro di Giuseppe	»	5,687
Argentieri dott. Alberto di Vespasiano	»	5.042
Spanò dott. Salvatore di Baldassare	»	3.958
Casari dott. Mario di Bonfiglio	»	2,583
Semeraro dott. Annibale di Domenico	»	1,917

Pola, addì 12 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CIMORONI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Richiamato il proprio decreto di pari numero e data, con cui si è provveduto all'approvazione della graduatoria del concorso di cui agli avvisi prefettizi n. 6240 del 31 maggio 1935, e n. 12936 del 14 agosto 1935, per i posti di medico condotto vacanti, in Istria, al 30 aprile 1935;

Visto l'art. 55, comma II, III e IV del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati medici, candidati nel concorso di che trattasi, sono dichiarati vincitori per il posto a fianco di ciascuno segnato:

1. Dottor Italo Bancher di Antonio a Pirano (2ª condotta).
2. Dottor Giuseppe Rapotez fu Francesco a Erpelle.
3. Dottor Lino Lion fu Luigi a Rozzo.
4. Dottor Pietro Frascella di Giuseppe a Sanvincenti.

Pola, addì 12 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CIMORONI.

(2565)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatorie di merito relative al corso d'istruzione tenuto per gli allievi fuochisti delle Ferrovie dello Stato risultati vincitori del concorso di cui al decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, n. 1793.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 3 gennaio 1934, n. 1797, che approva le norme per il concorso a 250 posti di fuochista in prova;
Udita la relazione presentata dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 040/24/22805 in data 23 marzo 1936-XIV;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Sono approvate le annesse graduatorie di merito del concorso a 250 posti di fuochista in prova.

Roma, addì 31 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIE DI MERITO.

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito locomotive di Torino.

1. Capodicasa Antonino, da Ancona.
2. Topi Mario, da Firenze.
3. Mosconi Fernando, da Ancona.
4. Marcellini Marcellino, da Ancona.
5. Bergonzoni Remo, da Bologna.
6. Baldassarre Giulio, da Ancona.
7. Marchegiani Pasquale, da Ancona.
8. Belardinelli Gino, da Ancona.
9. Montanari Lamberto, da Ancona.
10. Perinati Dario, da Milano.
11. Moreni Guido, da Ancona.
12. Dondè Ezio, da Milano.
13. Riganelli Giulio, da Ancona.
14. Carboni Umberto, da Ancona.
15. Fantacci Rodolfo, da Firenze.
16. Pari Giovanni, da Ancona.
17. Justini Giampietro, da Ancona.
18. Ferrari Bardile Pietro, da Milano.
19. Pierini Alfredo, da Ancona.
20. Pierantozzi Alfiero, da Ancona.
21. Fiocco Furio, da Ancona.
22. Toderi Secondo, da Ancona.
23. Bronco Alfredo, da Ancona.
24. Del Moro Loris, da Firenze.
25. Terradura Renaud, da Ancona.

Corso d'istruzione tenutosi presso le officine di Torino.

1. Montealbano Vito.
2. Quartini Adriano.
3. Vincenzi Vittore.
4. Bonafede Dario.
5. Agostini Mario.
6. Gozio Pietro.
7. Autelli Estero.
8. Cresta Giuseppe.
9. Mella Giacomo.
10. Massa Gio. Battista.
11. Malatesta Dulino.
12. Macciò Pietro.
13. Devecchi Arnaldo.
14. Groppo Renato.
15. Daniele Angelo.
16. Torrielli Pietro.
17. Mesturino Alberto.
18. Rossi Pietro.
19. Pozzi Giuseppe.
20. Giordano Giovanni.
21. Parodi Giacomo.
22. Ramburgo Stefano.
23. Quilico Mario
24. Bertero Giuseppe.
25. Armone Filippo.
26. Vanotti Giovanni.
27. Merlo Dario.
28. Mussetto Luciano.

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito locomotive di Milano C.

1. Rossi Ulderico, da Bologna.
2. Dell'Era Carlo.
3. Magi Dino.
4. Gambazza Italo
5. Cottarelli Gaetano.
6. Cerutti Mario.
7. Cerioni Enrico.
8. Novembrino Costantino.
9. Parretti Primo.
10. Guizzardi Romano, da Bologna.
11. Parretti Aldo.
12. Paganini Alfredo.
13. Garulli Amleto, da Bologna.
14. Masi Lamberto.
15. Antonelli Salvatore.
16. Frigerio Luigi.
17. Parmoli Francesco.
18. Todisco Giuseppe.
19. Cantelli Tullio.
20. Marguati Camillo.
21. Battistotti Iginio.
22. Di Toro Pio.

Corso d'istruzione tenutosi presso le officine di Verona.

1. Sulmone Saverio, da Venezia.
2. Verzè Danilo, id.
3. Socal Marcello, id.
4. Marchini Pietro, id.
5. De Zordo Giuseppe, id.
6. Marcuglia Silvio, da Venezia.
7. Zani Raffaello, id.
8. Provolo Walter, id.
9. Cattarin Orfeo, id.
10. Bellotti Mario, id.
11. Tomat Mario, da Venezia.
12. Fila Francesco, id.
13. Vicentini Giuseppe, id.
14. Vanzo Daniele, id.
15. Baltieri Bruno, id.
16. Bampa Giuseppe, id.
17. Caparini Luigi, da Venezia.
18. Morando Mario, id.
19. Longhetto Giovanni, id.
20. Muriotto Pietro, id.

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito locomotive di Trieste.

1. Monaco Giuseppe.
2. Prosdocimo Oreste.
3. Molari Salvatore.
4. Del Fabro Ermes.
5. Rigonat Candido.
6. Mugnai Spartaco.
7. Louvier Bruno.
8. Del Zotto Mario.
9. Meroi Arrigo.
10. Chiellini Eliseo.
11. Baracetti Mario.
12. Sdrigotti Volveno.
13. Palese Marino.
14. Ponte Giovanni
15. Gregorig Ermanno.
16. Secco Luigi.
17. Del Neri Oscarre.
18. Clocchiatti Regolo.
19. Zilli Arnaldo.
20. Gaggioli Gino.
21. Pompei Alvaro.
22. De Lorenzi Gino.
23. Novelli Graziano.

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito locomotive di Bologna.

1. Recchioni Anacleto.
2. Romani Fatmo.
3. Bernardi Galliano.
4. Oppi Bruno.
5. Alvisi Enzo.
6. Grandi Gino.
7. Neri Alfeo.
8. Sarti Edoardo.
9. Paganelli Augusto.
10. Bernardi Gino.
11. Pandolfini Luigi.
12. Giannini Guido.
13. Fabbri Fausto.

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito locomotive di Roma S. L.

1. Taborri Siro.
2. Grosso Giovanni.
3. Battaglini Renato.
4. Fulloni Achille.
5. Ramunno Lorenzo.
6. Canciani Luigi.
7. Sensini Fulvio.
8. Tinti Mario.
9. Pistocchi Iodalbo.
10. Di Carlo Aldo.
11. Zennaro Danilo.
12. Brunella Danilo.
13. Piacentini Onelio.
14. De Mutiis Settimio.
15. Arduini Cesare.
16. Medici Geos.
17. Porcu Ofelio.
18. Sebastiani Delio.
19. Mordenti Ugo.
20. Lioniello Mario.
21. De Luca Pietro.
22. Di Clemente Giuseppe.

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito locomotive di Napoli Sperone.

1. Frattolillo Elio.
2. Izzo Vincenzo.
3. Celantuoni Nazzareno.
4. Torella Alfredo
5. Affinito Ermanno Mario Ubaldo.
6. Varriale Antonio.
7. Parisi Mario.
8. Corrado Mario.
9. Pascucci Giovanni.
10. D'Auria Salvatore.
11. Sarracino Umberto.
12. Mangiarulo Salvatore.
13. Senatore Francesco.
14. Italiano Eduardo.
15. Silvestri Salvatore.

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito locomotive di Foggia.

1. Panaro Pietro Giovanni.
2. Fasano Michele.
3. Sulpizio Antonio.
4. Gravina Francesco.
5. Ciuffreda Michele.
6. Difonzo Francesco.
7. Milella Michele.
8. Favia Michele
9. Notariello Antonio.
10. Potenza Vito.
11. Pinto Pasquale.
12. de Chiara Edmondo.

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito locomotive di Firenze.

1. Varrocchi Valentino.
2. Lenzi Ilio.
3. Marchesini Mario.
4. Lenzi Dino.
5. Ignesti Luigi.
6. Bisoni Torquato.
7. Ghelli Osvaldo.
8. Massini Mario.
9. Silvestri Mario.
10. Smorti Roberto.
11. Rossi Osvaldo.

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito locomotive di Reggio Calabria.

1. Totaro Giuseppe.
2. Fiorillo Francesco.
3. Lanfranco Luigi.
4. Fero Pasquale.
5. Rigano Francesco.
6. Loggia Sebastiano.
7. Praticò Francesco.
8. Carella Bruno
9. Panico Francesco.
10. Nicotra Giovanni.
11. Rap Salvatore.
12. Curatola Antonino.
13. Trombino Luigi.
14. Pizzarello Carmelo.
15. Riccobono Giuseppe.
16. Zoffoli Ermando.
17. Spataro Pasquale.
18. Girolametti Idolo.

(2537)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso al posto di attuario nell'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 28 marzo 1936-XIV, col quale venne indetto un concorso per titoli e per esame al posto di attuario (grado 9°) nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze per l'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Decreta:

Il termine entro il quale le domande di ammissione al concorso di cui sopra dovranno pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è prorogato al 30 giugno 1936-XIV. Conseguentemente le prove scritte degli esami avranno luogo nei giorni 13 e 14 luglio 1936-XIV.

Roma, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(2588)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso a n. 19 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo, indetto in data 25 maggio 1935-XIV;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice in data 29 maggio 1936-XIV;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo:

1. Merli dott. Giacomo fu Enrico . . . . . punti 15,29/50
2. Brigatti dott. Francesco di Cesare . . . . » 10,62/50
3. Mora dott. Francesco di Giuseppe . . . » 10,41/50
4. Pieragostini dott. Giovanni di Vittorio, insignito di medaglia al v. m. . . . . . . » 10,00/50
5. Cerbone dott. Raffaele fu Michelangelo . » 10,00/50
6. Canuso dott. Vittorio di Giuseppe . . . . » 9,58/50
7. Armani dott. Emilio fu Francesco . . . » 9,41/50
8. Tessitore dott. Luigi fu Giovanni . . . » 9,27/50
9. Guerini dott. Nestore fu Antonio, iscritto al P. N. F. dall'8 maggio 1921 . . . . . . » 9,16/50
10. Mascheroni dott. Onorato fu Carlo . . . » 9,16/50
11. Nannei dott. Alberto di Alfredo . . . . . » 8,75/50
12. Cardinali dott. Giuseppe di Carlo . . . . » 8,54/50
13. Riva dott. Alessandro di Giuseppe . . . . » 8,33/50
14. Perosi dott. Achille di Gaspare . . . . » 7,91/50
15. Ferri dott. Francesco fu Luigi . . . . . » 7,75/50
16. Ranzanici dott. Giuseppe di Franc., campagna di guerra 1918 . . . . » 7,50/50
17. Samaia dott. Rubino di Agostino . . . . » 7,50/50
18. Grassa dott. Baldassare di Antonio . . . » 7,29/50
19. Guccione dott. Gioacchino di Matteo . . . » 7,08/50
20. Pellegrini dott. Marcello fu Giuseppe . . » 6,66/50
21. Marconi dott. Vincenzo fu Beniamino . . » 6,56/50
22. Moroni dott. Ferdinando fu Giuseppe, insignito dalla croce al merito di guerra » 6,25/50
23. Valsecchi dott. Luigi fu Pietro, campagna di guerra 1917 . . . . » 6,25/50
24. Porta dott. Lorenzo di Angelo . . . . . » 6,25/50
25. Rolla dott. Antonio di Carlo . . . . . . » 5,72/50
26. Bocconi dott. Bassano Luigi di Ott. . . » 5,41/50
27. Vizzardi dott. Giovanni di Pietro, sottotenente medico di complemento. Coniugato con un figlio . . . . » 5,00/50
28. Palazzolo dott. Agostino di Giuseppe, sottotenente di complemento . . . . . . » 5,00/50
29. Perolari dott. Santino di Battista . . . . » 5,00/50
30. Beltramelli dott. Vittorio di Batt. . . . . » 4,79/50
31. Scuri dott. Giuseppe fu Alessandro . . . » 4,37/50
32. Zoboli dott. Filippo di Sante . . . . . . » 4,06/50
33. Gilberti dott. Guido di Gerolamo, coniugato » 3,75/50
34. Loriga dott. Andrea di Francesco . . . . » 3,75/50
35. Bolis dott. Luigi fu G. Battista, coniugato . » 3,08/50
36. Locatelli dott. Giacomo di Giuseppe . . . » 3,08/50
37. Solazzi dott. Walter di Ugo, sottotenente medico di complemento . . . . punti 2,91/50
38. Castoldi dott. Antonio di Primo, coniugato. » 2,91/50
39. Nicolò dott. Emanuele di Gaspare . . . . » 2,91/50
40. Di Stefano dott. Salvatore fu Matteo . . . » 2,54/50
41. Ceresani dott. Emilio di Alfredo . . . . . » 2,50/50
42. Berizzi dott. Dionisio di Marco, sottotenente di complemento . . . . » 2,08/50
43. Rampinelli dott. Umberto di Ernesto, nato il 30 luglio 1900 . . . . » 2,08/50
44. Bergamaschi dott. Giancarlo di Giuseppe . » 2,08/50
45. Gualini dott. G. Battista di Federico . . » 1,87/50
46. Cavagna dott. Battista di Giuseppe . . . » 1,83/50
47. Pedrini dott. Giacomo fu Luigi . . . . » 1,66/50
48. Marchiondelli dott. Vittorio di Cesare . » 1,45/50
49. Defendi dott. Stefano di Davide . . . . » 1,08/50
50. Crespi dott. Vittore di Giovanni . . . . . » 0,83/50
51. Moroni dott. Antonio fu Giuseppe . . . . » 0,40/50
52. Cavagnis dott. Giuseppe di Giacomo . . . » 0,20/50

Tale graduatoria sarà inserita e pubblicata nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del su citato R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Bergamo, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: Strano.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso a n. 19 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo, indetto in data 25 maggio 1935;

Viste le domande dei concorrenti circa l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto il decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi dai concorrenti indicate per prima nell'ordine delle loro preferenze i seguenti:

1. Merli dott. Giacomo, per la condotta di Bergamo (Borgo S. Caterina).
2. Brigatti dott. Francesco, per la condotta consorziale di Ponte S. P., Curdomo.
3. Mora dott. Francesco, per la condotta consorziale di Chiuduno, Telgate.
4. Pieragostini dott. Giovanni, per la condotta di Bergamo (Colognola e Grum. Piano).
5. Cerbone dott. Raffaele, per la condotta di Bracca Costa Serina.
6. Canuso dott. Vittorio, per la condotta consorziale Gorlago, Carobbio degli Angeli.
7. Armani dott. Emilio, per la condotta consorziale Scanzorosciate - Villa di Serio.
8. Tessitore dott. Luigi, per la condotta consorziale Calcinate - Bolgare.
9. Mascheroni dott. Onorato, per la condotta di Cortenuova al Piano.
10. Nannei dott. Alberto, per la condotta consorziale S. Giovanni Bianco - Camerata C.
11. Cardinali dott. Giuseppe, per la condotta consorziale Spirano - Lurano - Pognano.
12. Riva dott. Alessandro, per la condotta di Dezzo di Scalve.
13. Grassa dott. Baldassare, per la condotta di Torre Pallavicina.
14. Guccione dott. Gioacchino, per la condotta di Rogno.
15. Marconi dott. Vincenzo, per la condotta di Oltre il Colle.
16. Rolla dott. Antonio, per la condotta consorziale di Piazzatorre - Piazzolo - Olmo e Mezzoldo.
17. Bocconi dott. Bassano, per la condotta consorziale di Taleggio - Vedeseta.
18. Perolari dott. Santino, per la condotta consorziale di Gerosa - Blello.
19. Zoboli dott. Filippo, per la condotta consorziale di Reta Imagna - Brumano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Bergamo, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: Strano.

(2550)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.